

N. 14637 di rep.

N. 3537 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1991 (millenovecentonovantuno)

il giorno 26 (ventisei)

del mese di novembre

alle ore 15 (quindici)

In Milano, nella casa in corso Matteotti n. 4/6.

Avanti a me Piergaetano Marchetti, notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza
assistenza dei testimoni avendovi il comparente rinunciato
con il mio assenso, è comparso il signor:

- Mariotti Giorgio nato a Spoleto il 7 agosto 1937 per la
carica domiciliato in Milano, piazza Borromeo n. 1
dirigente

della cui identità personale io notaio sono certo, il
quale dichiarando di agire nell'interesse della

"ASSIFIT - ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI

FINANZIARI IN TITOLI"

o in forma abbreviata solo "ASSIFIT", con sede in
Milano, piazza Borromeo n. 1, mi richiede di far constare
dell'assemblea straordinaria dell'associazione stessa qui
riunitasi a seguito convocazione ritualmente inviata a
tutti gli aventi diritto con raccomandata 8 novembre 1991
per discutere e deliberare sul seguente

REGISTRATO
A MILANO
ATTI *pubblici*
IL *- 5 DIC. 1991*
N° *22198*
SERIE *1/B*
con L. *100200*

ordine del giorno

- Modifiche degli articoli 1, 2, 3, 5 e 14 dello Statuto associativo.

- Varie ed eventuali.

Aderendo alla fattami richiesta d'atto che l'assemblea si svolge come segue.

Presiede per unanime consenso ed a' norma di Statuto il comparente, il quale constata che sono presenti o rappresentati sedici associati su diciotto

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni che rendono opportuna la modifica degli articoli 1 (uno), 2 (due), 3 (tre), 5 (cinque) e 14 (quattordici) dello statuto vigente, dando lettura all'assemblea del nuovo testo proposto di tali articoli.

Il Presidente apre la discussione.

Interviene la totalità dei presenti approfondendo in particolare il tema degli intermediari cui la associazione dovrebbe rivolgersi.

Al termine della discussione con un solo voto contrario (Sovardino) l'assemblea

delibera

- di modificare come segue gli articoli 1 (uno), 2 (due),

3 (tre), 5 (cinque) e 14 (quattordici) così come proposto dal Presidente:

"ART. 1

E' costituita fra intermediari finanziari non bancari, operanti in Italia, un'Associazione senza scopo di lucro denominata:

"ASSIFIT - ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI FINANZIARI IN TITOLI"

o in forma abbreviata solo "ASSIFIT".

"ART. 2

L'Associazione ha sede in Milano, Piazza Borromeo 1 e potrà istituire altrove

"ART. 1

E' costituita fra società autorizzate all'esercizio delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 1, comma 1 della legge 2 gennaio 1991, n.1 e le commissionarie di borsa che abbiano presentato l'istanza di cui all'art.19, c.4 l. 1/1991 operanti in Italia, un'Associazione senza scopo di lucro denominata:

"ASSOSIM - ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI MOBILIARI"

o in forma abbreviata solo "ASSOSIM".

"ART. 2

L'Associazione ha sede in Milano e potrà istituire altrove ed anche all'e-

ed anche all'estero, uffici e rappresentanze."

"Art. 3

L'Associazione ha per scopo:

- l'assunzione della rappresentanza degli interessi degli associati in Italia e all'Estero di fronte ad amministrazioni, organi e agenzie pubbliche, associazioni di imprenditori, organizzazioni economiche e sociali ed a qualsiasi altra società, associazione, ente, soggetto pubblico o privato al fine di collaborare alla soluzione dei problemi del settore e curare la tutela degli associati;

- lo svolgimento di attività di ricerca, assistenza, divulgazione nel settore ove operano gli asso-

stero, uffici e rappresentanze."

"ART. 3

Idem

ciati nelle forme ritenute a tal fine più idonee e così anche attraverso l'organizzazione di convegni ed altre manifestazioni, la promozione di corsi e seminari di formazione, la pubblicazione di studi e materiali.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività necessaria od opportuna per il raggiungimento dei propri scopi e così pure aderire ad associazioni, organismi, enti che perseguono finalità simili o complementari.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività necessaria od opportuna per il raggiungimento dei propri scopi e così pure aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine anche concludendo accordi di collaborazione che prevedono l'integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate

funzioni.

L'Associazione svolge la sua attività secondo le norme del presente statuto e per quanto non previsto secondo le norme di cui agli artt.36-37-38 del C.C."

Idem

"ART. 5

Possono aderire all'Associazione gli intermediari finanziari non bancari operanti nel settore mobiliare.

"ART. 5

Possono aderire all'Associazione gli intermediari finanziari di cui all'art.1 operanti nel settore mobiliare.

I membri dell'Associazione devono inoltre offrire per le caratteristiche patrimoniali proprie o del gruppo di appartenenza, per le esperienze acquisite sul mercato mobiliare, per la qualificazione dei propri amministratori, adeguate garanzie di stabilità ed idoneità professionale.

Idem

E' ammessa a parità di requisiti e condizioni l'adesione di operatori stranieri che intendono agire anche sul mercato italiano."

Idem

"ART. 14

"ART. 14

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri ivi compreso il Presidente e i due Vice Presidenti, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Idem

I membri del Comitato Direttivo sono eletti fra coloro che ricoprono la carica di Amministratore o Dirigente degli enti associati.

Idem

E' causa di immediata decadenza dalla carica di membro del Comitato Direttivo:

Idem

-- la perdita della carica

di amministratore o dirigente presso l'ente di appartenenza;

- il recesso o l'esclusione dall'Associazione dell'ente di appartenenza.

Il Comitato Direttivo, qualora venga a mancare uno o due dei propri membri, deve integrarsi per cooptazione alla prima riunione utile. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti del Comitato si riduce a meno di 1/3 dei membri originari, l'intero Comitato decade e deve procedersi alla rinnovazione.

Il Comitato si riunisce almeno sei volte all'anno.

E' convocato dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti ogni qualvolta

Idem

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Idem

lo ritengano necessario,
ovvero su richiesta di 1/3
dei propri membri.

Per la validità delle riu-
nioni è richiesto l'inter-
vento della maggioranza
dei membri in carica. Le
deliberazioni sono valide
se adottate a maggioranza
di voti dei presenti; in
caso di parità prevale il
voto di chi presiede.

Idem

Il comitato elegge fra i
propri membri un Segreta-
rio; tale funzione può es-
sere affidata anche al se-
gretario generale qualora
nominato.

Idem

Le deliberazioni del Co-
mitato Direttivo devono
constare daverbale sotto-
scritto dal Presidente e
dal Segretario."

Idem

L'assemblea infine sempre unanime

dà atto

che a seguito di quanto sopra deliberato il testo vigente dello statuto dell'associazione viene ad essere quello che il Presidente mi consegna ed io notaio allego sotto "A" al presente verbale, omessane per volontà del comparente la lettura.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Sono le ore 16.10 (sedici e dieci)

Del presente verbale io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.

Il presente verbale consta di numero tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine undici meno quattro righe.

F.to Mariotti Giorgio

F.to Piergaetano Marchetti Notaio

STATUTO

ART. 1

E' costituita fra società autorizzate all'esercizio delle attività di cui alle lettere a), b), d), ed e) dell'art. 1, comma 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e le commissionarie di borsa che abbiano presentato l'istanza di cui all'art. 19, c.4 l. 1/1991 operanti in Italia, un'Associazione senza scopo di lucro denominata:

ASSOSIM - ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI MOBILIARI - o in forma abbreviata solo "ASSOSIM".

ART. 2

L'Associazione ha sede in Milano e potrà istituire altrove, ed anche all'estero, uffici e rappresentanze.

ART. 3

L'Associazione ha per scopo:

- l'assunzione della rappresentanza degli interessi degli associati in Italia e all'Estero di fronte ad amministrazioni, organi e agenzie pubbliche, associazioni di imprenditori, organizzazioni economiche e sociali ed a qualsiasi altra società, associazione, ente, soggetto pubblico o privato al fine di collaborare alla soluzione dei problemi del settore e curare la tutela degli associati;

- lo svolgimento di attività di ricerca, assistenza,

divulgazione nel settore ove operano gli associati nelle forme ritenute a tal fine più idonee e così anche attraverso l'organizzazione di convegni ed altre manifestazioni, la promozione di corsi e seminari di formazione, la pubblicazione di studi e materiali.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività necessaria od opportuna per il raggiungimento dei propri scopi e così pure aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine anche concludendo accordi di collaborazione che prevedono l'integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni.

L'Associazione svolge la sua attività secondo le norme del presente statuto e per quanto non previsto secondo le norme di cui agli artt. 36-37-38 del C.C.

ART. 4

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 5

Possono aderire all'Associazione gli intermediari finanziari di cui all'art. 1 operanti nel settore mobiliare.

I membri dell'Associazione devono inoltre offrire per le caratteristiche patrimoniali proprie o del gruppo di appartenenza, per le esperienze acquisite sul mercato mobiliare, per la qualificazione dei propri

amministratori, adeguate garanzie di stabilità ed idoneità professionale.

E' ammessa a parità di requisiti e condizioni l'adesione di operatori stranieri che intendono agire anche sul mercato italiano.

ART. 6

La domanda di associazione deve essere corredata dalla presentazione di due associati e da apposita scheda informativa redatta secondo il modello predisposto in via generale dal Comitato Direttivo.

Sull'ammissione delibera discrezionalmente ed in modo insindacabile il Comitato Direttivo.

Ogni nuovo associato è tenuto al versamento di una tassa di ammissione "una tantum" oltre che al versamento degli ordinari contributi.

ART. 7

Ogni associato può recedere dall'associazione con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo dandone preavviso entro il 30 settembre precedente.

ART. 8

Il Comitato Direttivo può deliberare a maggioranza qualificata e con motivazione l'esclusione dell'associato.

E' data peraltro facoltà all'associato di far ricorso all'Assemblea degli associati per opporsi alla decisione del Comitato Direttivo.

ART. 9

Gli associati receduti od esclusi non hanno alcun diritto nel patrimonio della Associazione nè pretendere il rimborso dei contributi versati o l'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

ART. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) i due Vice Presidenti;
- c) il Comitato Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 11

L'Assemblea degli associati viene convocata dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno e da spedirsi non meno di 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il primo trimestre per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente, nonché del preventivo di spesa dell'anno in corso con la conseguente determinazione dei contributi a carico degli associati. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente, uno dei due Vice Presidenti o il Comitato Direttivo lo ritengano necessario, ovvero quando ne sia

fatta richiesta da almeno un terzo degli associati che siano in regola con il pagamento dei contributi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da uno dei due Vice Presidenti; il segretario dell'Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti su proposta del Presidente.

L'Assemblea:

- a) procede alla nomina del Presidente, dei due Vice Presidenti, dei componenti il Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) delibera sul rendiconto economico e sulla relazione del Presidente in ordine all'attività svolta nell'anno decorso;
- c) delibera sul preventivo delle spese in relazione alle quali stabilisce la misura del contributo annuale a carico degli associati secondo quanto previsto all'art. 19;
- d) delibera sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione, sulle proposte di modifiche al presente statuto e sul suo scioglimento;
- e) delibera sulla quota di ammissione dovuta "una tantum" dai nuovi associati.

ART. 12

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento dei contributi. Ogni associato può farsi rappresentare in ogni singola assemblea con

effetto anche per la seconda convocazione, esclusivamente dal Presidente o da Membri del Consiglio di Amministrazione o da propri dirigenti e dipendenti.

Ciascun partecipante all'assemblea non può essere portatore di più di due deleghe di altri associati.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno i 2/3 dei voti spettanti agli associati in regola con il pagamento dei contributi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Le risoluzioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei voti spettanti agli intervenuti.

E' comunque necessaria l'approvazione di tanti associati che rappresentino almeno i 2/3 del totale dei voti spettanti agli associati in regola con il pagamento dei contributi in caso di:

- a) modificazioni statutarie;
- b) scioglimento.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Presso la sede dell'Associazione sono conservati i registri dei verbali delle Assemblies e del Comitato Direttivo.

ART. 13

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono eletti dall'Assemblea.

Spetta al Presidente e ai Vice Presidenti disgiuntamente:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati ed il Comitato Direttivo;
- c) sovrintendere all'attività dell'Associazione.

Il Presidente può essere scelto fra persone di particolare notorietà nel mondo economico, finanziario, accademico, anche estranee agli associati.

ART. 14

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri ivi compreso il Presidente e i due Vice Presidenti, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

I membri del Comitato Direttivo sono eletti fra coloro che ricoprono la carica di Amministratore o Dirigente degli enti associati.

E' causa di immediata decadenza dalla carica di membro del Comitato Direttivo:

- la perdita della carica di amministratore o dirigente presso l'ente di appartenenza;
- il recesso o l'esclusione dall'Associazione dell'ente di appartenenza.

Il Comitato Direttivo, qualora venga a mancare uno o due dei propri membri, deve integrarsi per cooptazione alla prima riunione utile. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti del Comitato si riduce a meno di 1/3 dei membri originari, l'intero Comitato decade e deve procedersi alla rinnovazione.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno.

È convocato dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti ogni qualvolta lo ritengano necessario, ovvero su richiesta di 1/3 dei propri membri.

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il comitato elegge fra i propri membri un Segretario; tale funzione può essere affidata anche al segretario generale qualora nominato.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15

Il Comitato Direttivo è munito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il Comitato Direttivo può attribuire deleghe a propri membri, nominare anche tra persone estranee un segretario generale stabilendone mansioni e trattamento, nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

ART. 16

Il Presidente, i due Vice Presidenti e gli altri membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Presidente, Vice Presidente, Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART. 17

L'Assemblea nomina ogni tre anni cinque Revisori dei conti, di cui tre effettivi e due supplenti, scelti tra esperti in materia contabile.

ART. 18

Il fondo comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione.

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi associativi annuali versati dai membri;
- b) dalle eccedenze attive della gestione;
- c) da tutti i contributi e i beni, mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

ART. 19

Il contributo associativo annuale dell'Associazione verrà

stabilito dall'assemblea degli associati sulla base del preventivo delle spese e del rendiconto economico di cui al precedente art. 11. Tale contributo sarà dovuto in uguale misura da ciascun associato.

Per i nuovi associati il contributo associativo annuale sarà applicato "pro-rate temporis", con scadenza trimestrale.

ART. 20

L'anno di esercizio coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo procede alla compilazione del rendiconto di gestione. Il rendiconto viene quindi presentato all'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti e deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata a tutti i membri almeno 15 giorni prima della data di riunione dell'Assemblea annuale.

ART. 21

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:

- a) quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di tre associati;
- b) su delibera assunta dall'Assemblea degli associati.

ART. 22

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Comitato Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del Collegio dei revisori

dei conti e delibera sulla destinazione dell'eventuale
residuo.

F.to Mariotti Giorgio

F.to Piergaetano Marchetti Notaio

